



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere
dr. Federico LORENZINI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 8312 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

SALAMONE Egidio (C.F. SLMGDE61P01C201G), nato a Castelluccio Superiore (PZ) l'01/09/1961 ed ivi residente in via A. Moro n.29, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. ti Renivaldo Lagreca e Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliato nello studio legale del secondo a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n.51 - PEC: bonafine.vincenzo@certavvocatilag.it - renivaldo@pec.it;

BOCCIA Chiara Maria Annunziata (C.F. BCCCRM68M67E919K), nata a Maratea (PZ) il 27/08/1968 e residente a Lauria (PZ), in via Carlo Alberto n.205, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaele Siervo ed elettivamente domiciliato nello studio legale dell'Avv. Enzo Sarli a Potenza, in via

Mazzini n.23/A - PEC: siervo.raffaele@certavvocatilag.it;

ROBERTO Francesco (C.F. RBRFNC60H08C201Y), nato a Castelluccio Superiore (PZ) l'08/06/1960 ed ivi residente, in via Aurelio Pennella n.80, rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n.51 - PEC: bonafine.vincenzo@certavvocatilag.it ;

ALTIERI Luigi (C.F. LTRLGU62M27C199H), nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 27/08/1962 ed ivi residente in via Senatore Arcieri n.14, rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n.51 - PEC: bonafine.vincenzo@certavvocatilag.it;

PALMIERI Antonio (C.F. PLMNTN65A08F537U), nato a Vibo Valentia (VV) l'08/01/1965 e residente a Rotonda (PZ) in via Monsignor Basile n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale a Viggianello (PZ), in via Gallizzi, n.36 /via Carella n.24 - PEC: avv.santo.lamoglie@pec.it;

RUSSO Angelo (C.F. RSSNGL60A29D086N), nato a Cosenza il 29/01/1960 e residente a Rotonda (PZ) in via Regina Margherita n.13, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale a Viggianello (PZ), in via Gallizzi, n.36 /via Carella n.24 - PEC: avv.santo.lamoglie@pec.it;

TOTARO Pasquale (C.F. TTRPQL61S26H703T), nato a Salerno il 26/11/1961 e residente a Lagonegro (PZ) in via Napoli n.47, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Demetrio e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Salomone Bevilacqua a Potenza, in via

del Seminario Maggiore n.103 - PEC:
ricciardone.demetrio@certavvocatilag.it - serenaricciardone@libero.it;

PISANI Franca Michelina (PSNFNC59R56H590S), nata a Rotonda (PZ) il 16/10/1959 ed ivi residente in via dei Rotondesi in Argentina n.33, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n.51 - PEC: bonafine.vincenzo@certavvocatilag.it;

ROBERTI Nicoletta (RBRNLT80M63E919U), nata a Maratea (PZ) il 23/08/1980 e residente a Castelluccio Superiore (PZ) in Vico III Salvia n.5, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Donatello Genovese a Potenza, in via Mazzini n.23/A;

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott. ssa Angela Micele, il Consigliere relatore, Dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale, Dott.ssa Ilda Coluzzi, gli Avv. ti Bonafine, Siervo e Ricciardone che hanno concluso come da verbale.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata ha convenuto in giudizio i sig.ri Egidio Salamone, Chiara Maria Annunziata Boccia, Francesco Roberto, Luigi Altieri, Antonio Palmieri, Angelo Russo, Pasquale Totaro, Franca Michelina Pisani e Nicoletta

Roberti “ *per quivi sentirli condannare al pagamento, in favore dell’ Erario (ovvero dei Comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico) della complessiva somma di € 763.716,25 - oltre accessori di legge e spese di giustizia (queste ultime, comunque a favore dell’Erario) - in solido o pro quota, nei limiti e con il riparto di responsabilità sopra precisati, salvo diverso avviso del Collegio*”. In sintesi, la Procura Contabile ha contestato ai summenzionati amministratori e funzionari comunali un’ipotesi di danno erariale per € 763.716,25, asseritamente cagionato con condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa posta in essere in violazione dei doveri d’ufficio, per indebiti pagamenti effettuati per lavori pubblici non eseguiti od illegittimamente realizzati, con finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione dell’Oasi naturalistica della Peschiera, ubicata nei comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico. In particolare, non sarebbero state realizzate effettivamente le opere per le quali era stato concesso il finanziamento, presentandosi difformi rispetto a quanto previsto nei relativi progetti e non attinenti agli scopi perseguiti, consentendosi, altresì, l’esecuzione di lavori tardivi non previsti in sede di progettazione.

La convenuta dott.ssa Nicoletta Roberti, già revisore dei conti del Comune di Castelluccio Superiore, ha in sintesi eccepito la legittimità delle due varianti contestate, in quanto rientranti tra le c.d. “*varianti non varianti*”, ovvero nel limite del 5%, come tali non sottoposte agli ordinari *iter* autorizzativi, peraltro non approntate a giustificazione di spese già eseguite in quanto le opere erano state realizzate successivamente alla loro adozione. Allo stesso modo, l’eventuale danno per ritardo era da imputarsi alla ditta

esecutrice nei cui confronti l'Amministrazione aveva esercitato la rescissione in danno. La convenuta non riscontrava sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo alcuna sua responsabilità nel ruolo rivestito di revisore dei conti dal dicembre 2012, sia in quanto larga parte delle scelte amministrative afferenti agli esborsi contestati erano già state assunte e verosimilmente reputate corrette dal precedente revisore in carica, sia perchè i pagamenti successivi al primo SAL, ricadenti tutti nel 2013 ed inerenti agli altri stati di avanzamento lavori, apparivano regolari e legittimi, nel senso che gli impegni di spesa e gli ordinativi di pagamento erano coerenti con la contabilità dei lavori. Alla correttezza del controllo contabile e di bilancio da lei svolto che, peraltro, si precisava venisse effettuato su voci aggregate, si associava un'analoga eccezione circa l'apposizione del visto sulla relazione di fine mandato del Sindaco trattandosi di esposizione, per l'appunto, di dati aggregati o di sintesi. La comparsa di risposta concludeva in via principale con richiesta declaratoria di inammissibilità/rigetto per infondatezza della domanda attorea ed, in subordine, con istanza per un ampio esercizio del potere riduttivo.

I convenuti Luigi Altieri, Francesco Roberto e Franca Michelina Pisani hanno contestato le asserite difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo e nelle varianti, legittimamente approvate senza stravolgimenti del progetto originario (*“trattandosi dell'eliminazione del gazebo e del portico della struttura adibita a reception, con conseguente riduzione delle dimensioni, della ridefinizione dell'area a parcheggio e del tragitto dei sentieri, della riformulazione strutturale della recinzione”*), trattandosi, peraltro, di strutture pienamente fruibili.

Le differenti conclusioni della Procura contabile sarebbero derivate dalla ctu della Procura della Repubblica di Lagonegro risalenti al 2012 ed afferenti allo stato dei lavori al II° SAL, essendo state in seguito realizzate ed ultimate opere per altri due SAL, successivamente collaudate e dichiarate agibili. Non essendosi in presenza di opere incompiute con conseguente spreco di risorse pubbliche sarebbe, quindi, mancato il presupposto del pregiudizio erariale. Peraltro, Luigi Altieri - tecnico a supporto del R.U.P. - avrebbe avuto pieno titolo per sottoscrivere il II° SAL (comunque l'atto era stato sottoscritto anche dal R.U.P. per cui non vi erano problemi di legittimità), mentre le proroghe del tempo contrattuale concesse da Francesco Roberto - funzionario dell'UTC del Comune di Castelluccio Superiore e R.U.P. fino all'aprile 2014 - sarebbero state fondate (per le *"avverse condizioni atmosferiche"*) e di *"esigue entità"* anche secondo ANAC. Circa la posizione della dott.ssa Pisani, Segretario comunale di Castelluccio Superiore poi, alla stessa non si riteneva addebitabile il mancato vaglio di un esposto sulla fattispecie per cui è causa in quanto nessun approfondimento era stato in proposito espletato neppure dalla Prefettura e dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti cui il medesimo era stato ugualmente inviato, essendo, peraltro, il Segretario comunale garante della legalità dell'attività amministrativa ma soggetto cui sarebbe stato precluso un controllo diretto di legittimità sui singoli atti.

Le comparse di risposta concludevano in via pregiudiziale con la richiesta di sospensione sino alla definizione del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Lagonegro, in via principale con richiesta di assoluzione nel merito per mancanza di dolo/colpa grave ed in via gradata

invocando l'esercizio del potere riduttivo con effettiva e corretta determinazione del danno. In via istruttoria si chiedeva ctu al fine di accertare l'infondatezza dei rilievi tecnici mossi. Per quanto riguardava la comparsa di risposta della dott.ssa Pisani veniva, altresì, invocato il riconoscimento del concorso di colpa dei Segretari comunali e dei revisori presso i comuni di Latronico e Castelluccio Inferiore in quanto enti erogatori di somme.

Si costituiva in giudizio l'arch. Chiara Maria Annunziata Boccia, già Responsabile dell'UTC di Castelluccio Superiore e Direttore dei Lavori di valorizzazione dell'Oasi Naturalistica Peschiera ai tempi dell'adozione della prima variante. La stessa precisava che la perizia di variante dalla stessa redatta assolveva ad una funzione di tutela della pubblica incolumità, tra l'altro predisponendo un muro di contenimento del terreno sovrastante all'area di delimitazione del campeggio, stante l'evidente inadeguatezza di una staccionata ad assicurare tale risultato. Peraltro, la proposta progettuale non avrebbe mai potuto assurgere a fonte di responsabilità del proponente se la relativa esecuzione, come nella fattispecie, era avvenuta all'esito dell'*iter* di approvazione normativamente previsto. Stesso discorso per la sostituzione del gazebo con altra struttura ritenuta più adatta alla natura dei luoghi. D' altronde, con tali interventi non sarebbe *ictu oculi* risultata alterata la finalità di valorizzazione propria del finanziamento, essendo le variazioni dettate da esigenze connesse ad una più puntuale verifica dello stato dei luoghi e delle soluzioni progettuali adottate nell'elaborazione del progetto esecutivo. Si contestava, infine, sia la quantificazione del presunto pregiudizio sia il profilo soggettivo dell'addebito concludendo, in via

preliminare, per la dichiarazione di nullità della citazione e/o l'improponibilità/improcedibilità della domanda e, nel merito, per il relativo rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Si costituiva in giudizio l'ing. Antonio Palmieri, già Responsabile dell'UTC di Castelluccio Superiore dall'08.02.2013 al 21.03.2014 che contestava ogni addebito in quanto i lavori realizzati nel periodo, pari ad € 145.604,19, erano stati accettati dal collaudatore amministrativo che ne aveva accertata *“la perfetta corrispondenza [...] con quelli descritti nello stato di consistenza redatto dalla Direzione dei lavori; la regolarità tecnica di esecuzione [...]”*.

Altresì rivendicava il supporto reso al RUP geom. Franco Roberto: - nel rigettare le riserve sollevate al II° s.a.l., con economie per € 45.055,63; - nell'approvazione della seconda perizia di variante, con economie per € 302.565,91, altresì eccependo che tutte le opere previste in progetto erano state realizzate e collaudate. In conclusione, in via pregiudiziale chiedeva la sospensione del giudizio in pendenza di procedimento penale sulla medesima fattispecie e, nel merito, di accertare l'insussistenza dell'illecito e del danno contestato ed in via subordinata di rideterminare il danno in funzione del proprio limitato apporto causale, insistendo per la istituzione di ctu in via istruttoria.

Si costituiva in giudizio l'arch. Angelo Russo, già Responsabile dell'UTC di Castelluccio Superiore dal 03.04.2014 per contestare *“l'omesso controllo sulla concessione di proroghe dell'esecuzione lavori senza valide ragioni, consentendo una ripetuta, pretestuosa e continuata sospensione dei lavori e conseguentemente un indebito sperpero di pubbliche risorse ...”*. Al contrario, non appena insediatosi nel proprio ufficio, il convenuto si sarebbe

attivato da subito per la soluzione delle problematiche insorte durante l'*iter* dei lavori. A riprova, a seguito della sospensione dei lavori per ordine della D.L., in attesa delle determinazioni degli enti circa l'individuazione del comune capofila e del nuovo RUP, questi riprendevano il 24.06.2014 in quanto l'arch. Russo comunicava alla D.L. ed alla ditta esecutrice la disponibilità, *medio tempore*, del proprio Ente a continuare a svolgere il ruolo di capofila e, per superare l'*impasse*, di assumere personalmente le funzioni di RUP per gli atti di natura urgente. In conclusione richiedeva di sospendere il giudizio fino alla definizione del procedimento penale e, nel merito, di accertare l'insussistenza dell'illecito e del danno, solo subordinatamente rideterminando il contestato pregiudizio in funzione del limitato apporto causale. In via istruttoria si insisteva per l'istituzione di ctu. Si costituiva in giudizio il geom. Egidio Salamone in qualità di Sindaco del Comune di Castelluccio Superiore che contestava l'addebitato omesso controllo sugli atti degli uffici comunali, salvo attribuirgli una posizione di garanzia indeterminata, impossibile da esercitarsi. Altresì disconosceva le pretese difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo e nelle varianti legittimamente approvate nel limite del 5% dei lavori e senza stravolgimenti del progetto originario, essendo peraltro le strutture pienamente fruibili. Le differenti conclusioni della Procura contabile sarebbero derivate dalla ctu della Procura della Repubblica di Lagonegro risalenti al 2012 ed afferenti allo stato dei lavori al II° SAL, essendo state in seguito realizzate ed ultimate opere per altri due SAL, successivamente collaudate e dichiarate agibili. Si affermava, infine, la diligente condotta del Sindaco e la piena fruibilità delle opere realizzate,

nonché il mancato coinvolgimento nell'addebito di responsabilità di Sindaci, Segretari comunali e tecnici dei Comuni di Castelluccio Inferiore e Latronico pur essendo questi ugualmente coinvolti nella gestione della fattispecie di causa. Il convenuto concludeva con richiesta di sospensione del giudizio fino alla definizione del procedimento penale, nel merito insisteva per l'assoluzione ed in via subordinata per l'esercizio del potere di rideterminazione in riduzione del danno. In via istruttoria si formulava istanza di ctu per accertare l'infondatezza dei rilievi tecnici mossi.

Si costituiva in giudizio l'Ing. Pasquale Totaro - già D.L. a partire dal 2013 - che precisava che i lavori erano stati diretti dall' arch. Boccia fino alla sospensione n.3 dell'11.12.2012. In data 23.11.2012 l'incarico di D.L. veniva affidato all'ing. Totaro che il 25.02.2013 firmava la relativa convenzione. Il verbale di ripresa dei lavori veniva sottoscritto in data 22.04.2013, cui seguiva la constatazione dello stato di fatto dei cantieri con verbale di sopralluogo del 24.04.2013. Nel corso del suo mandato venivano emessi il 3° ed il 4° SAL ed i relativi certificati di pagamento, nonché in data 01.08.2013 lo stesso presentava una perizia di variante - che non comportava incremento di spesa - avente ad oggetto alcune opere di completamento dell'area di Perricchio e la sistemazione esterna dell'area di Perruttiero. A tal proposito contestava la sussistenza del danno erariale atteso che: - le opere erano state portate a compimento ed erano fruibili dalla collettività (questo a differenza della situazione all'epoca dell'esposto pervenuto alla Procura Regionale); nessuna censura veniva sollevata dalla Procura in relazione all' utilizzazione delle somme liquidate con il 3° e 4° SAL. Altresì, il compito del D.L. sarebbe stato quello di controllare che i

lavori fossero eseguiti in conformità al progetto ed alle condizioni contrattuali ex art.148 del d.p.r. 207/2010. A tal proposito, all'atto del suo subentro nel ruolo, il progetto esecutivo da cantierizzare in base al contratto già in essere con l'impresa, era quello recante anche la perizia di variante redatta dall' arch. Boccia ed approvata dalla committenza con d.d. n.130 del 5.6.2012. A norma dell'art.112 comma 3 del d.lgs.163/06 era invece compito del RUP verificare la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare. In sostanza, l'eventuale responsabilità per omesso controllo del progetto già esistente all'epoca del suo subentro era da ascrivere al RUP. Circa, infine, la seconda perizia di variante, con questa si sarebbe conseguita una maggiore funzionalità dell'intervento, rendendo utilizzabili delle opere che diversamente sarebbero state non fruibili. In conclusione si chiedeva di mandare assolto l'ing. Totaro da ogni addebito, anche mancando alcun profilo di colpa grave nella sua condotta, in via graduata con esercizio del potere riduttivo. Si chiedeva, in via istruttoria, un accertamento tecnico adeguato sulle opere in contestazione.

Successivamente all'annullamento, con ordinanza n.3/2018 delle Sezioni Riunite, del provvedimento della Sezione che sospendeva il giudizio fino alla definizione del procedimento penale, questo proseguiva con atto di riassunzione della Procura Erariale cui seguivano le comparse/memorie autorizzate dei convenuti Salamone, Boccia, Roberto, Altieri, Totaro e Pisani. All'esito dell'udienza dell'08/10/2019 veniva, poi, disposta ctu sulla fattispecie, a riscontro delle contestazioni attoree. La relazione peritale a firma dell'incaricato geometra Pietro Cifarelli del Provveditorato

Interregionale alle Opere Pubbliche veniva depositata il 16.03.2023. Con istanza di fissazione d'udienza del 20/03/2023 la Procura Regionale contestava l'avvenuta violazione del contraddittorio in quanto la bozza di relazione quanto meno non era stata *"trasmessa al consulente nominato da questa Procura"*. Si chiedeva, pertanto, che il Collegio volesse accertare e dichiarare la nullità della CTU richiamando, in tal senso, giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi in punto di applicazione dell'art.195 c.p.c. Medio tempore veniva depositata relazione di consulenza *"(finale)"* del geom. Cifarelli datata 15/6/2023 che prendeva posizione sulle controdeduzioni del ctp ing. Viggiani, nell'interesse dell'ing. Totaro. Seguiva il deposito di note difensive da parte dell'avv. Bonafine per i sig. ri Luigi Altieri, Franca Michelina Pisani, Francesco Roberto, Egidio Salomone, di memoria autorizzata per la sig. ra Boccia Chiara Maria Annunziata da parte dell'avv. Siervo e di memoria autorizzata per l'ing. Totaro da parte degli avv.ti Serena e Demetrio Ricciardone. All'esito dell'udienza di discussione del 4.7.2023 il Collegio disponeva con ordinanza l'invio della bozza di ctu alle parti in causa per il pieno espletamento del contraddittorio, cui seguiva il deposito della relazione finale nel novembre 2023. Ne seguiva istanza di fissazione d'udienza della Procura ed, in sua prossimità, il deposito di note difensive da parte dell'avv. Bonafine per Luigi Altieri, Franca Michelina Pisani, Francesco Roberto, Egidio Salomone. Ivi si sottolineava, *in primis* l'insussistenza dell' illecito sotto il profilo oggettivo risultando acclarata, all'esito della ctu, la regolare esecuzione delle opere, non essendo state riscontrate condotte di *"distrazione dei fondi dalla loro finalità istituzionale"* e tanto meno

pagamenti di *“opere mai eseguite oppure diverse rispetto a quelle inizialmente progettate oppure per acquistare beni o servizi estranei all’opera”*. Risultava, altresì, acclarata la rinuncia al finanziamento da parte del comune di Castelluccio Inferiore e la conseguente impossibilità dell’ipotizzato aumento dei costi realizzativi (unico rilievo in ctu). Infatti il Comune di Castelluccio Inferiore, per sue valutazioni discrezionali, non aveva inteso realizzare l’intervento previsto nel suo territorio (per quanto la quota parte del finanziamento fosse rimasta integra e vi fosse anche un residuo degli altri enti) e, con determina del responsabile del Servizio tecnico risalente al 2022 aveva provveduto ad ogni conseguente restituzione al MEF.

Nel corso del dibattimento del 09/04/2024 le parti hanno esplicitato e sviluppato gli argomenti rappresentati nei rispettivi scritti di causa, ulteriormente approfondendo aspetti di fatto e diritto ritenuti rilevanti per suffragare le opposte conclusioni. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce alla contestazione, ai summenzionati amministratori e funzionari comunali, di un’ipotesi di danno patrimoniale per € 763.716,25, asseritamente cagionato con condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa posta in essere in violazione dei doveri d’ufficio, per indebiti pagamenti effettuati per lavori pubblici non eseguiti od illegittimamente realizzati, con finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione dell’Oasi

naturalistica della Peschiera, ubicata nei comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico. In particolare, non sarebbero state realizzate effettivamente le opere per le quali era stato concesso il finanziamento, presentandosi difformi rispetto a quanto previsto nei relativi progetti esecutivi e non attinenti agli scopi perseguiti, consentendosi, altresì, l'esecuzione di lavori tardivi non programmati in sede di progettazione, così tradendo la finalità pubblica del finanziamento.

Ciò premesso, in adesione al consolidato principio della *“ragione più liquida”* per cui *“deve ritenersi consentito al Giudice di esaminare un motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n.9936 dell'8.5.2014; id. n.23542 del 18.11.2015)”* (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello del 04/05/2018, n.192), il Collegio reputa di procedere all'esame del merito della controversia soffermandosi, specificamente, vistone il carattere risolutivo, sull'elemento oggettivo del contestato pregiudizio erariale.

A tal proposito, l'Organo Giudicante reputa che sia dirimente la relazione di ctu del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, trattandosi di valutare questioni eminentemente tecniche. In particolare, con l'ordinanza n.16/2019 si richiedeva, mediante la comparazione tra quanto previsto nel progetto esecutivo originario e quanto realizzato dopo l'adozione delle varianti d'opera: se fossero riscontrabili opere mancanti o di significativo minor valore; se la mancanza o il minor significativo valore delle predette opere non fosse motivato da oggettive ragioni giustificative e, nel caso, determinare la differenza di valore; si chiedeva anche - considerata la

decurtazione di € 105.162,02 dai lavori per la realizzazione di un camping nel comune di Castelluccio Inferiore, intervento non realizzato - se dai quadri economici rimodulati dopo l'adozione della prima e della seconda perizia di variante vi fossero risorse economiche per l'intervento nel Comune di Castelluccio Inferiore, secondo le caratteristiche previste nel progetto esecutivo originario, ovvero se la decurtazione avesse comportato una significativa diminuzione delle opere previste, con conseguente ridimensionamento qualitativo e quantitativo del progetto originario e, più in particolare, delle finalità dell'opera pubblica finanziata.

In sintesi, come riportato nella relazione di c.t.u., all'esito di sopralluogo del 16 giugno 2021 si è dato atto della realizzazione di un punto di ristoro e servizi, di cui si è constatata la funzionalità, in località Perruttiere nel Comune di Castelluccio Superiore: l'area è risultata recintata e con un sedime sistemato a parcheggio, oltre percorsi pedonali in pietra. In località Perricchio, nel Comune di Latronico, è stata riscontrata la presenza di un'area recintata, da adibire a campeggio, in cui insistono una casetta in legno lamellare, un fabbricato adibito a servizi igienici, percorsi pedonali in pietra ed arredi vari quali panchine, tavoli per picnic e *barbecues* prefabbricati. Nel Comune di Castelluccio Inferiore, ove era prevista nel progetto originario la realizzazione di posti sosta camper e area picnic, si è constatato che non è stato effettuato alcun intervento.

Il CTU in perizia ha, altresì, dichiarato che *“Al termine dei lavori risulta accertato sostanzialmente il completamento della struttura ricettiva in Castelluccio Superiore e del campeggio in Latronico; ...”* precisando che *“[...] Non vi è dubbio che la funzionalità della struttura ricettiva in*

Castelluccio Superiore e dell'area campeggio in Latronico risulti notevolmente migliorata rispetto alla previsione originaria". Ha, inoltre, puntualizzato che *"[...] La maggior spesa sugli interventi sulla struttura ricettiva in Castelluccio Superiore e sul campeggio in Latronico ... [è stata] compensata con una minore spesa sulle opere per l'area camper di Castelluccio Inferiore, le postazioni di pesca e la sentieristica e il maggiore importo di variante contenuto nel 5%. Quindi il minore valore delle predette ultime opere è giustificato dal maggiore importo speso per le opere sulla struttura ricettiva in Castelluccio Superiore e nell'area camper in Latronico, che ne hanno incrementato la funzionalità".* Da ultimo, ha specificato che *"[...]utilizzando anche le economie contrattuali, residuano risorse sufficienti per realizzare l'area camper in Castelluccio Inferiore secondo le previsioni originarie",* secondo le tariffe vigenti all'epoca dell'assegnazione dell'appalto essendo, poi, sensibilmente aumentate a causa delle conseguenze della pandemia covid-19.

Infine, il Collegio osserva che risultano depositate in atti le determine, emesse nel corso del 2022, di restituzione al MEF delle somme dichiarate inutilizzate da parte del Comune di Castelluccio Superiore, per € 201.700,83, da parte del Comune di Latronico, per € 230.735,91 e da parte del Comune di Castelluccio Inferiore, per € 241.083,27, per un importo globale di € 673.519,91, a fronte di un finanziamento di € 1,5 milioni per l'Oasi naturalistica. Questo a riprova del fatto che era rimasta integra, nell'ambito del finanziamento globale dell'intervento, la quota parte necessaria per le opere da realizzarsi nel Comune di Castelluccio Inferiore e non predisposte in ragione di valutazioni discrezionali dell'Ente stesso.

In conclusione, a fronte di una situazione così rappresentata non trovano riscontro gli addebiti formulati di pregiudizio erariale in ragione del riscontro dell'effettiva realizzazione delle opere previste nei Comuni di Castelluccio Superiore e Latronico con una valutazione in CTU, all'esito delle varianti, di *“funzionalità ... notevolmente migliorata rispetto alla previsione originaria”* e dei provvedimenti del 2022 di restituzione al MEF di somme dichiarate non utilizzate per € 673.519,91 globali.

Per quanto innanzi esposto, con valutazione assorbente di ogni altra, si rigetta la domanda della Procura Contabile.

Ai sensi dell'art.31 c.g.c. le spese seguono la soccombenza e, nell'ipotesi di rigetto nel merito dell'istanza attorea sono poste a carico dell'amministrazione di appartenenza. Ciò premesso, visto il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., dette spese si liquidano: in € 6.500,00 a favore della convenuta Boccia, in € 2.600,00 ciascuno per i convenuti Palmieri e Roberti che non hanno svolto attività difensiva una volta riassunto il processo, in € 500,00 per il convenuto Russo, in € 3.800,00 a favore del convenuto Totaro ed in € 10.400,00 globali e a sommatoria delle quattro posizioni, a favore dei convenuti Salamone, Altieri, Roberto e Pisani. In ogni caso è da aggiungersi IVA e CPA come per legge e fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto d.m.

Nulla per le spese della sentenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

a) rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti Sig.ri Egidio

Salamone, Chiara Maria Annunziata Boccia, Francesco Roberto, Luigi Altieri, Antonio Palmieri, Angelo Russo, Pasquale Totaro, Franca Michelina Pisani e Nicoletta Roberti;

b) liquida il compenso spettante ai difensori, nella misura di € 6.500,00 a favore della convenuta Boccia, in € 2.600,00 ciascuno per i convenuti Palmieri e Roberti, in € 500,00 per il convenuto Russo, in € 3.800,00 a favore del convenuto Totaro ed in € 10.400,00 globali e a sommatoria delle quattro posizioni, a favore dei convenuti Salamone, Altieri, Roberto e Pisani, da porsi a carico dei Comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico, in ogni caso più IVA e CPA e fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del predetto d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;

d) nulla per le spese della sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

L'Estensore f.to digitalmente

(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE